

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RELAZIONE COMPLESSIVA CONTENENTE IL BILANCIO
ANNUALE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI
ED ELIMINATI

Anno 2024

(Art. 8, comma 2-bis, Legge 11 novembre 2011, n. 180)

Premessa

La Legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” (di seguito “Statuto delle imprese”), all’art. 8, comma 2, prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente.

Sulla base delle relazioni ricevute, verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 8 comma 2-*bis*, sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori rappresentative a livello nazionale, predispone, entro il 31 marzo, una relazione complessiva contenente il bilancio degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La norma ha lo scopo di:

1. responsabilizzare ogni amministrazione nell’individuazione e nella stima dei costi degli adempimenti amministrativi introdotti ed eliminati con atti normativi;
2. garantire che il complesso degli oneri introdotti annualmente da ogni amministrazione sia pari o inferiore a quello degli oneri eliminati;
3. disporre di uno strumento di “compensazione” nell’eventualità che gli oneri introdotti da un’amministrazione siano superiori a quelli eliminati.

Le disposizioni dello Statuto delle imprese rientrano nel quadro delle misure volte a prevenire ed evitare l’aumento di nuove complicazioni burocratiche gravanti su cittadini e imprese, attraverso meccanismi di controllo *ex ante* sull’introduzione di adempimenti amministrativi *ex novo*.

La relazione è strutturata in modo da illustrare, nell’ordine:

- la diffusione degli strumenti di misurazione e compensazione degli oneri e l’evoluzione della disciplina nazionale in materia a livello internazionale e nazionale;
- il percorso di verifica delle relazioni di bilancio, predisposte e trasmesse da ogni amministrazione, effettuato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Dipartimento della funzione pubblica (DFP), consultate le associazioni imprenditoriali e dei consumatori;
- i contenuti delle relazioni di bilancio trasmesse da ogni amministrazione, le richieste di chiarimenti e integrazioni presentate dal Dipartimento della funzione pubblica a valle dell’attività di verifica effettuata ed i riferimenti ai contributi delle associazioni;
- infine, viene fornita una sintesi delle relazioni ricevute e alcune riflessioni sugli interventi utili a migliorare l’efficacia del bilancio degli oneri.

1. Il contesto

1.1 Il quadro internazionale

Ai fini di contenere i costi della burocrazia, lo strumento del bilancio degli oneri e un correlato meccanismo di compensazione, sono stati previsti da numerosi paesi; nell'ambito della regolazione pubblica, infatti, l'introduzione di nuovi oneri regolatori a carico di cittadini e imprese deve essere compensata con l'eliminazione di un ammontare almeno equivalente di oneri preesistenti.

Nella sua forma più semplice lo strumento consiste nel mantenere costante il numero di norme presenti nell'ordinamento e prevede che ad ogni emanazione di una nuova regolazione si abbini l'eliminazione di una già esistente. Tuttavia, in termini di impatto sui destinatari, la rilevanza delle singole regolazioni può risultare sostanzialmente differente. Pertanto, questa forma di compensazione si è evoluta nel tempo ampliando l'attenzione dal mero numero assoluto delle norme all'ammontare dei costi introdotti ed eliminati¹.

Ad aprile del 2021 la Commissione europea ha adottato la comunicazione sulla *better regulation* che ha introdotto il principio "one-in, one-out" a livello europeo², integrandolo con l'analisi di impatto della regolazione e con il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) grazie al quale la Commissione europea intende fare in modo che le leggi dell'UE producano gli obiettivi che si prefiggono a un costo minimo a vantaggio dei cittadini e delle imprese³.

Nel 2022, dei paesi membri dell'OCSE e dell'Unione Europea, più di un terzo utilizzano un approccio "one-in-one-out" quando sviluppano nuove normative. Nell'Unione Europea, l'adozione di questo approccio è meno frequente che nei paesi OCSE⁴.

Anche stati quali Canada, Corea del Sud, Messico e Stati Uniti d'America utilizzano sistemi di compensazione degli oneri regolatori. Nella maggior parte dei paesi è previsto un bilanciamento del tipo "uno-a-uno" ("one-in-one-out", oppure OIOO), che prevede una compensazione a zero dei costi della nuova regolazione. Tuttavia, i sistemi di bilancio previsti dai diversi paesi presentano numerose differenze relative ad esempio all'ambito di applicazione, alle tipologie di oneri considerati, al meccanismo di compensazione adottato, alla *governance*. Ad esempio, altri paesi⁵ hanno previsto meccanismi di compensazione "uno a due" ("one-in-two-out") o "uno a tre" ("one-in-three-out"): pertanto, a livello internazionale, i sistemi di compensazione sono indicati genericamente con l'espressione "one-in-x-out" (oppure OIXO).

¹ Cfr. D. Trnka e Y. Thuerer, *One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries*, OECD Regulatory Policy Working Papers 11, OECD Publishing, 2019, p. 8.

² Cfr. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Better regulation: Joining forces to make better laws", COM (2021) 219 final, Brussels, 29 April 2021.

³ Si vedano, per questi specifici aspetti, i tools #2, #11 e #59 del [Better regulation Toolbox](#) aggiornato al luglio 2023. I tools forniscono, rispettivamente, una panoramica del funzionamento del programma (#2), indicazioni su come redigere la relazione AIR considerando l'introduzione del principio (#11) e una guida pratica per stimare i costi secondo l'approccio adottato dalla Commissione (#59).

⁴ Si veda "Una migliore regolamentazione: rispondere alle sfide del 21° secolo" 13ª conferenza dell'OCSE sulla misurazione delle prestazioni normative. Documento di riferimento per la sessione interattiva n. 3 – Migliore regolamentazione e semplificazione. Bruxelles 28-29 giugno 2022 (vedasi anche OECD (2022), *Better Regulation Practices across the European Union 2022*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/6e4b095d-en>).

⁵ Ad esempio, Stati Uniti d'America e, in passato, Regno Unito.

La Commissione europea ha adottato un approccio di tipo OIOO che richiede di compensare gli oneri amministrativi introdotti dalle proposte legislative della Commissione con oneri equivalenti, esistenti, con particolari eccezioni⁶, nella stessa area di policy.

Nel 2023 c'è stato un ulteriore contributo fornito da uno studio commissionato dal Dipartimento per i diritti dei cittadini e gli affari costituzionali del Parlamento europeo su richiesta della Commissione JURI⁷.

Lo studio ha approfondito l'argomento della metodologia OIOO riconoscendo che la sua attuazione può ridurre la produzione di norme nell'Unione europea e gli oneri per cittadini e imprese tramite il bilanciamento delle disposizioni pertinenti e suggerendo ulteriori strumenti per tendere verso l'obiettivo di una sempre migliore legislazione, con il cittadino al centro della comunicazione legislativa.

Infatti, lo studio riflette sul fatto che al momento una migliore regolamentazione è presentata come uno strumento che richiede la misurazione dei costi inutili (compresi gli oneri amministrativi) per le imprese dell'UE e, in misura minore, per i cittadini dell'UE. Lo studio considera, altresì, che ciò ha sicuramente senso dal punto di vista finanziario, ma lo scopo della regolamentazione non è solo finanziario, soprattutto per un'organizzazione come l'UE dove l'accento è posto anche su valori non meramente finanziari come la democrazia, lo stato di diritto, la protezione sociale, il benessere, le agende ambientali, le agende digitali e altro ancora; pertanto, nel valutare se un'iniziativa di regolamentazione è buona o cattiva, sarebbe necessario fare riferimento a tutti gli obiettivi normativi del legislatore e sarebbe auspicabile che l'approccio dell'OIOO valutasse la qualità della regolamentazione in maniera globale, includendo ovviamente gli oneri inutili, ma non escludendo tutto il resto.

Ancora, nel gennaio 2025, lo stesso studio procede con un'analisi critica del principio "one-in-one-out" e conclude che il principio, puramente su base aritmetica, potrebbe portare ad una minore ma non ad una migliore legislazione. E, non considerando la legislazione dell'UE adatta allo scopo nel suo stile attuale, lo studio raccomanda alla Commissione JURI di concentrarsi su strumenti legislativi migliori, tra cui una struttura redazionale e un linguaggio incentrato sui cittadini⁸.

Invece negli Stati Uniti d'America, sempre nel gennaio 2025, è stata varata una massiva iniziativa di deregolamentazione tramite un Ordine esecutivo del Presidente che introduce il principio "One-In-Ten-Out", ove per ogni nuova norma o regolamento o linea guida introdotti, ne devono essere abrogati almeno dieci⁹.

⁶ Si veda ancora il tool #59, citato in nota 3

⁷ *Cfr.* The "one in, one out" principle. A real better lawmaking tool? Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies PE 753.421 - October 2023

⁸ *Cfr.* The "one in, one out" principle - A real better lawmaking tool? Policy Department for Justice, Civil Liberties and Institutional Affairs Directorate-General for Citizens' Rights, Justice and Institutional Affairs PE 768.964 - January 2025

⁹ Si veda President Donald J. Trump "Massive 10-to-1 Deregulation Initiative", January 31, 2025, <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/01/fact-sheet-president-donald-j-trump-launches-massive-10-to-1-deregulation-initiative/>

1.2 La normativa nazionale

L'articolo 8, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180 (di seguito “Statuto delle imprese”) prevede che *“negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale”*.

In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle disposizioni in materia, per costi amministrativi si intendono i costi sostenuti dalle imprese e dai cittadini per adempiere a un onere (o obbligo) informativo, ossia all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria attività. Costituiscono, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti. Non costituiscono, invece, onere informativo né gli obblighi di natura fiscale, cioè quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Il comma 2 dell'art. 8 dello “Statuto delle imprese” ha previsto, sull'esempio delle migliori esperienze internazionali, l'obbligo per le amministrazioni statali di predisporre e trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi introdotti o eliminati con gli atti normativi approvati nell'anno precedente, compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime (c.d. *goldplating*).

L'individuazione degli oneri e la stima dei costi amministrativi deve essere effettuata sulla base dei criteri e delle metodologie definiti nelle Linee guida allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013 (Allegato A del provvedimento)¹⁰ come modificato dal D.P.C.M. 18 marzo 2020¹¹. Per agevolare le amministrazioni nelle attività di stima degli oneri introdotti e di quelli eliminati, le linee guida contengono un “tariffario” (costi standard) dei principali adempimenti per cittadini e imprese¹² e i modelli da utilizzare per la quantificazione degli oneri relativi a ciascun provvedimento normativo e per la predisposizione del bilancio.

¹⁰ Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013, *Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della Legge 11 novembre 2011, n. 18*.

¹¹ Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, *Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2013 – Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della Legge 11 novembre 2011, n. 18*.

¹² Al fine di fornire alle amministrazioni un parametro di riferimento per le attività di stima, le linee guida riportano una griglia di costi standard, costruita sulla base dei risultati delle misurazioni finora condotte. La griglia associa a ciascuna delle attività di cui tipicamente si compongono gli obblighi informativi (acquisizione della modulistica, compilazione di modulo, ecc.) dei riferimenti di costo dipendenti dal grado di complessità (alto/medio/basso) del singolo adempimento.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020 ha modificato le Linee guida ridefinendo l'ambito di riferimento del bilancio, al fine di rendere l'attività di misurazione rilevante e selettiva, e limitarla agli adempimenti a maggiore impatto e più irritanti per cittadini e imprese. Sono stati, quindi, **esclusi dal calcolo del saldo del bilancio**:

- **gli adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere benefici**, come, ad esempio, quelli riferiti a domande di sussidi, contributi, ecc. Tali adempimenti sono tuttavia **identificati e quantificati** nella relazione annuale sul bilancio. Infatti, se da un lato la valutazione e quantificazione di tali adempimenti può risultare utile per finalità di semplificazione, la loro iscrizione in bilancio ai fini della verifica del “pareggio” rischia di produrre una situazione paradossale per le amministrazioni che, a fronte di quegli adempimenti, introducono un vantaggio per i destinatari;
- **gli adempimenti a “basso impatto”**, ovvero:
 - nel caso delle imprese, gli adempimenti con costo unitario inferiore a 100 euro e rivolti a un numero di destinatari inferiore a 1000;
 - nel caso dei cittadini, gli adempimenti che richiedono un tempo inferiore a 2 ore e rivolti a un numero di destinatari inferiore a 3000¹³.

Gli adempimenti a basso impatto sono tuttavia descritti nella relazione annuale sul bilancio, dove si darà conto, per ciascuno, del rispetto delle soglie.

Le modifiche apportate alle Linee guida, inoltre, hanno ribadito la necessità di quantificare gli obblighi informativi disposti da una fonte primaria anche quando essi vengano specificati successivamente in un atto secondario; in tal caso l'introduzione o l'eliminazione di ciascun obbligo sarà quantificata non appena emanato il relativo atto secondario e contabilizzata nell'anno di emanazione di quest'ultimo, anche se diverso rispetto a quello di emanazione del provvedimento principale.

Le relazioni sul bilancio predisposte dalle singole amministrazioni sono verificate, per quanto di competenza, dal DAGL e trasmesse al DFP che predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori rappresentative a livello nazionale, una *“relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno”* (art. 8, comma 2-bis, dello Statuto delle imprese).

Per ciascuna amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo adotta, ai fini del relativo pareggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della Relazione, i provvedimenti necessari a “tagliare” oneri di pari importo, mediante regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi.

¹³ Tali soglie vanno applicate sulla base di stime orientative in possesso dell'amministrazione.

2. Il percorso di verifica delle relazioni sul bilancio

2.1 Le valutazioni del DAGL e del DFP

Le amministrazioni statali hanno trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) ed al Dipartimento della funzione pubblica (DFP) - entro il 31 gennaio 2025 - una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno 2024.

Le relazioni sul bilancio predisposte dalle singole amministrazioni, verificate dal DAGL e dal DFP per le rispettive competenze confrontando i dati in esse contenuti con quelli riportati nelle relazioni di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) a corredo dei provvedimenti normativi approvati definitivamente nell'anno 2024, al fine di riscontrare le eventuali discrepanze tra la relazione AIR e quanto indicato nelle relazioni di bilancio.

L'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, partendo dalle verifiche effettuate dal DAGL, ha esaminato le relazioni inviate dalle amministrazioni, soffermandosi soprattutto, secondo le proprie competenze, sulla completezza dei contenuti delle relazioni stesse.

Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate e dei contributi raccolti mediante l'attività di consultazione delle Amministrazioni, il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, la presente relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.

2.2 Il contributo delle associazioni

Il contributo offerto dalle associazioni consultate, come previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 dello Statuto delle imprese, è stato significativo; in particolare le osservazioni si sono concentrate su provvedimenti di competenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e Dipartimento della funzione pubblica).

La richiesta di contributi e la documentazione relativa è stata inviata alle associazioni imprenditoriali (CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria) e alle associazioni rappresentate nel Comitato Nazionale Consumatori Utenti (CNCU) durante il corso dell'anno 2024, in relazione ai provvedimenti emanati nei tre quadrimestri dell'anno.

Le associazioni CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria hanno inviato nel tempo delle osservazioni puntuali in forma scritta (cfr. Allegato 2 della presente relazione).

Dalle associazioni rappresentate nel Comitato Nazionale Consumatori Utenti (CNCU) non sono pervenuti contributi specifici.

Dai contributi delle associazioni è emerso che gli oneri informativi possono derivare da provvedimenti che adottano le disposizioni attuative di norme primarie, definendo in modo puntuale gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.

Ove, a seguito della pubblicazione di questa relazione come da art. 8 comma 2-*bis* della L. n. 180 del 2011, dovessero pervenire ulteriori contributi dalle associazioni, se ne darà evidenza in una nota di aggiornamento.

3. Il bilancio annuale degli oneri amministrativi

Al marzo 2025, il quadro delle relazioni di bilancio degli oneri pervenute è il seguente:

1. hanno **redatto il bilancio degli oneri o comunque inviato quantificazioni** la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, il Ministero della salute, il Ministero della giustizia il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato una contrazione di tempi degli adempimenti e di oneri, ma che non può essere fornita una stima degli oneri amministrativi diminuiti a beneficio delle imprese e dei professionisti coinvolti.

Hanno **attestato di non avere introdotto né eliminato oneri** il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero della difesa, il Ministero della Cultura, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del turismo, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e 14 Dipartimenti/Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri¹⁴. Non hanno inviato la relazione sul bilancio 3 Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri¹⁵; si tratta di strutture a supporto del Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale, generalmente non responsabili dell'emanazione di atti normativi. Analogamente, gli altri Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituiscono le strutture per il supporto tecnico-gestionale, non sono responsabili dell'emanazione di atti normativi.

¹⁴ Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, Dipartimento per le politiche antidroga, Dipartimento per le pari opportunità, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per il programma di Governo, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Dipartimento per le riforme istituzionali, Dipartimento Casa Italia, Dipartimento per le politiche del mare, Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, Dipartimento per gli affari europei, Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali.

¹⁵ Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, Dipartimento per la trasformazione digitale.

Nella tabella 1 si illustra il quadro sintesi dei contributi pervenuti dalle amministrazioni.

Tabella 1- quadro di sintesi

AMMINISTRAZIONI	HA FORNITO TUTTI GLI ELEMENTI PER DETERMINARE COMPIUTAMENTE IL CALCOLO DEGLI ONERI	HA COMUNQUE REDATTO IL BILANCIO DEGLI ONERI O INVIATO QUANTIFICAZIONI	HA ATTESTATO DI NON AVER INTRODOTTO NÉ ELIMINATO ONERI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			x
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		x	
MINISTERO DELLA CULTURA			x
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		x	
MINISTERO DELLA SALUTE	x		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	x		
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	x		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		x	
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE			x
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			x
MINISTERO DELL'INTERNO	x		
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			x
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO			x
MINISTERO DELLA DIFESA			x
MINISTERO DEL TURISMO			x
PCM-DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA	x		
PCM-DIPARTIMENTO PER LO SPORT	x		

PCM-DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	x		
PCM-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE			x
PCM-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA			x
PCM-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ			x
PCM-DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'			x
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE			x
PCM-DIPARTIMENTO CASA ITALIA			x
PCM-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL MARE			x
PCM-DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA			x
PCM-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA			x
PCM-DIPARTIMENTO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO			x
PCM-DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI			x
PCM-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI			x
PCM-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE			x
PCM-UFFICIO PER LE POLITICHE SPAZIALI E AEROSPAZIALI			x
TOTALE	7	3	22

Di seguito si riportano le informazioni sui provvedimenti relativi al bilancio degli oneri di ogni amministrazione, precisando che i dati relativi ai singoli oneri informativi, ove non riportati nella relazione sono comunque indicati nei modelli riportati nell'Allegato 1 della presente relazione.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato il seguente provvedimento:

- **Decreto-legge 02 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, pubblicato nella G.U. del 2 marzo 2024, n. 52 - Articolo 12, comma 12.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica segnala che l'intervento di semplificazione citato procede ad individuare per via legislativa una lista di attività artigiane per il cui avvio — e anche per qualunque loro modifica, soggettiva o oggettiva, nonché per la loro cessazione non è richiesto dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) alcun titolo specifico, fatti salvi, quegli adempimenti amministrativi che si rendano comunque necessari per il rispetto di normative di settore miranti alla tutela di interessi collettivamente rilevanti, quali la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salute, e la tutela dell'ambiente.

Pertanto, la norma in esame contribuisce alla riduzione gli oneri informativi gravanti sulle imprese artigiane, attraverso l'eliminazione di adempimenti e snellisce la burocrazia connessa all'attività di impresa migliorando la competitività degli operatori economici.

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica ha provveduto alla predisposizione del modello previsto dalle linee guida, alla identificazione e quantificazione degli oneri e alla indicazione del saldo di bilancio.

Tenuto conto di quanto esposto il saldo di bilancio 2024 del Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica ammonta a € – 48.947.329,00 (oneri eliminati).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER LO SPORT

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport ha comunicato il seguente provvedimento:

- **Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, il cui articolo 2, ha introdotto nel Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 il nuovo articolo 13-*bis*, istitutivo della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.**

La norma prevede che la Commissione svolga attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra, corrispondentemente gravando le società interessate dell'onere di trasmettere alla suddetta Autorità il bilancio ed eventuale ulteriore documentazione esplicativa o integrativa.

Il Dipartimento ha stimato gli oneri informativi ma precisa al riguardo, che l'obbligo informativo segnalato, gravante sulle società sportive professionistiche ai sensi del nuovo articolo 13-*bis* del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, costituisce, di fatto, la trasformazione di un onere preesistente all'introduzione della citata norma.

La Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche ha, infatti, sostituito altri soggetti aventi natura privatistica (Covisoc e Comtec) nell'attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle predette società, residuando tuttavia invariato il contenuto dell'obbligo informativo concernente la trasmissione del bilancio e della eventuale ulteriore documentazione esplicativa o integrativa, ai fini dell'espletamento delle previste verifiche.

In concreto, dunque, la norma non ha prodotto, a carico delle imprese interessate, un aggravio di oneri, la cui stima, ai fini della redazione del bilancio di cui all'art. 8, comma 2, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, si conferma sostanzialmente di identico ammontare.

Tenuto conto di quanto esposto il saldo di bilancio 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport risulta pari a zero.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile ha comunicato i seguenti provvedimenti:

- **Decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, articoli 20-sexies e 20-septies, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2023, n. 100, riguardante disposizioni in materia di ricostruzione privata post-calamità e, in particolare, di benefici economici concessi a famiglie e imprese danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali del maggio 2023, che hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.**

Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile precisa che nella “Relazione annuale sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi (art. 8, comma 2, della Legge 11 novembre 2011, n. 180) - Anno 2023”, era stato comunicato che non disponeva di elementi sufficienti per l’adempimento puntuale degli obblighi informativi, facendosi riserva di provvedere alla relativa quantificazione all’esito della compiuta regolamentazione da attuare in sede amministrativa. Quindi, sulla base del contributo informativo fornito dalla competente struttura commissariale, provvede alla trasmissione, per l’anno 2024, delle tabelle per il calcolo degli oneri. Tuttavia, il provvedimento viene indicato per completezza di informazione ma non rientra nell’ambito dell’anno 2024.

- **Decreto-legge 11 giugno 2024 n. 76, articolo 9-novies, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 111, riguardante disposizioni in materia di riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili per effetto del sisma del maggio 2024 verificatosi nell’area dei Campi Flegrei e, in particolare, la domanda di contributo per interventi su immobili privati, dichiarati inagibili in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2024 nel territorio dei Campi Flegrei.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile ha provveduto alla predisposizione dei modelli previsti dalle linee guida, alla identificazione e quantificazione degli oneri. Tuttavia, trattandosi di adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere dei benefici (benefici economici a famiglie e imprese per il primo provvedimento e contributi economici a nuclei familiari per il secondo), gli oneri sono esclusi dal calcolo del saldo del bilancio.

Tenuto conto di quanto esposto il saldo di bilancio 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile risulta pari a zero.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ministero ha dichiarato che i seguenti provvedimenti, approvati nel corso dell'anno 2024, non hanno introdotto o eliminato oneri amministrativi:

- Decreto legislativo n. 116/2024: recepimento della Direttiva (UE) n. 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le Direttive n. 2008/48/CE e 2014/17/UE - (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e PNRR – Economia e finanze);
- Decreto legislativo n. 195/2024: adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2022/2036, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e la Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili - (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e PNRR - Economia e finanze);
- Decreto legislativo n. 125/2024: recepimento della Direttiva (UE) n. 2022/2464, che modifica il Regolamento (UE) n. 537/2014, la Direttiva n. 2004/109/CE, la Direttiva n. 2006/43/CE e la Direttiva n. 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e PNRR – Economia e finanze);
- Decreto legislativo n. 129/2024: adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le Direttive n. 2013/36/UE e (UE) n. 2019/1937 (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e PNRR – Economia e finanze);
- Decreto legislativo n. 211/2024: adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dall'Unione europea e che abroga il Regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del Regolamento (UE) n. 2018/1672 - (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e PNRR - Economia e finanze);
- Decreto legislativo n. 204/2024: adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività e che modifica la Direttiva (UE) n. 2015/849, e per l'attuazione della Direttiva (UE) n. 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) n. 2023/1113 (Affari europei, Sud, Politiche di coesione e PNRR – Economia e finanze).

Tuttavia, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi sono pervenute le relazioni AIR relative anche ad altri provvedimenti del Ministero:

- **Decreto legislativo n. 180/2024;**
- **Decreto legislativo n. 192/2024;**
- **Decreto-legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024**

sui quali il Ministero non ha redatto elementi.

In particolare, con riferimento a questo ultimo provvedimento, si rileva, inoltre, che:

Confindustria ha segnalato che il decreto introduce, a carico delle imprese che intendono beneficiare dei crediti d'imposta Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (R&S&I) e Industria 4.0, una serie di oneri di comunicazioni sia *ex ante* che *ex post* per gli investimenti effettuati a partire dal 2024 (dal 2023 per il solo credito 4.0).

Confartigianato ha segnalato l'introduzione di un definitivo e generalizzato divieto di opzione per sconto e cessione delle detrazioni edilizie e di un ulteriore adempimento (comunicazione) per il superbonus, con finalità di monitoraggio ed una elevata sanzione pecuniaria (€ 10.000,00) in caso di omissione (per le spese 2023) o la perdita dell'agevolazione (per le spese 2024 e 2025). Inoltre, che è stato introdotto un divieto di compensazione dei crediti d'imposta edilizi in presenza di debiti erariali superiori a 10.000 euro e specifici adempimenti e misure per il monitoraggio del credito Transizione 4.0 e 5.0.

Sempre **Confartigianato** rileva anche che, in sede di conversione, sono state introdotte alcune misure che riconoscono un contributo a fondo perduto a favore di alcuni soggetti che hanno perso il diritto di optare per sconto/cessione delle detrazioni edilizie.

Sia **Confartigianato** che **CNA** segnalano che in sede di conversione sono state introdotte alcune misure che riconoscono un contributo a fondo perduto a favore di alcuni soggetti che hanno perso il diritto di optare per sconto/cessione delle detrazioni edilizie. È stato introdotto l'obbligo di ripartire in 10 anni le detrazioni edilizie attualmente ancora fruibili in 4 o 5 anni (superbonus, sisma bonus e barriere architettoniche). Inoltre, è stato introdotto il divieto di cessione delle quote residue delle detrazioni non ancora fruite. Infine, è stata anche disposta la proroga al 31 ottobre 2024 per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca & sviluppo da parte dei soggetti che l'hanno indebitamente utilizzato.

Tenuto conto di quanto esposto non è possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ove, a seguito della pubblicazione di questa relazione come da art. 8 comma 2-bis della L. n. 180 del 2011, dovessero pervenire ulteriori contributi dal Ministero dell'economia e delle finanze, se ne darà evidenza in una nota di aggiornamento.

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno ha comunicato i seguenti provvedimenti che ha introdotto/eliminato oneri amministrativi:

- **Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2024, n. 23), convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2024, n. 74). La relativa quantificazione dell’onere previsto è sintetizzata nella scheda OI 1;**
- **Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2024, n. 239) convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024, n. 289).**

Il Ministero dell'Interno ha inviato le schede redatte sul modello dell'Allegato 3 di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020 e il relativo bilancio con prevalenza di oneri eliminati rispetto a quelli introdotti.

Tenuto conto di quanto esposto il saldo di bilancio 2024 del Ministero dell'Interno risulta pari a € – 18.913.194,60 (oneri eliminati).

Il Ministero della salute ha comunicato il seguente provvedimento con il relativo modello

- **Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, convertito in L. 21 febbraio 2025 n.15, in particolare l'articolo 21, comma 5, che ha abrogato la sanzione pecuniaria dovuta all'inosservanza dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.**

Il provvedimento normativo di fatto elimina quegli oneri amministrativi che il citato articolo 4-*sexies* del Decreto-legge n. 44/2021, attribuiva ai soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e dell'avviso di addebito, ma che reputano di non essere inadempienti (es. vaccinati all'estero), ovvero ai soggetti che avevano motivi di esenzione o differimento della vaccinazione, nonché altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità alla vaccinazione stessa.

Tenuto conto di quanto esposto il saldo di bilancio 2024 del Ministero della salute risulta pari a € – 2.700.000,00 (oneri eliminati).

Il Ministero della Giustizia ha comunicato il seguente provvedimento:

- **Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024) “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 - G.U. n. 100 del 30-04-2024 - Suppl. Ordinario n. 19) Articolo 25 (“Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi”).**

Il Ministero comunica che per il citato provvedimento sono stati stimati i costi degli oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese nonché i benefici compensativi.

Tuttavia, benché dal bilancio degli oneri presentato siano desumibili dei benefici compensativi maggiori degli oneri introdotti, la metodologia per la stima della compensazione degli oneri amministrativi introdotti non appare effettuata esattamente secondo le “Linee guida per l'individuazione degli oneri informativi introdotti o eliminati e per la stima dei relativi costi amministrativi” di cui all’Allegato A del D.P.C.M. 25 gennaio 2013.

Per cui sono necessari chiarimenti in merito.

Tenuto conto di quanto esposto non è possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2024 del Ministero della Giustizia.

Ove, a seguito della pubblicazione di questa relazione come da art. 8 comma 2-*bis* della L. n. 180 del 2011, dovessero pervenire ulteriori contributi dal Ministero della Giustizia, se ne darà evidenza in una nota di aggiornamento.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella propria relazione di bilancio per l'anno 2024, ha comunicato i seguenti provvedimenti:

- **Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici”, di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.**

Pur confermando, come risulta dalla relazione AIR, la contrazione dei tempi, degli adempimenti e degli oneri connessi in relazione agli obiettivi specifici indicati nella medesima relazione, il Ministero rappresenta che non può essere fornita una stima degli oneri amministrativi diminuiti a beneficio delle imprese e dei professionisti coinvolti nelle attività relative al ciclo di vita del contratto pubblico.

Pertanto, pur nella prospettiva di una diminuzione degli oneri informativi, in mancanza di ulteriori chiarimenti necessari, non è al momento possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2024 per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ove, a seguito della pubblicazione di questa relazione come da art. 8 comma 2-*bis* della L. n. 180 del 2011, dovessero pervenire ulteriori contributi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, se ne darà evidenza in una nota di aggiornamento.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato i seguenti provvedimenti:

- **Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 115 (art. 3) (Direzione generale FTA);**
- **Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166 (art. 16) (Direzione generale DEE).**

Il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto chiarimenti in merito alla quantificazione degli oneri sia del primo che del provvedimento sopra citati, in particolare riguardo a delle stime non effettuate.

In data 19 febbraio 2024 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso le schede sul bilancio complessivo degli oneri con le stime richieste.

Alla luce dell'ulteriore istruttoria effettuata e delle schede ricevute è possibile determinare il saldo di bilancio 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in soli €+10.000,00 di oneri aggiunti (oneri introdotti).

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy segnala i seguenti provvedimenti:

- **Decreto interministeriale dell'11 giugno 2024 recante “Tutela prodotti IGP non agroalimentari” stabilisce le disposizioni attuative della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy”.**

In particolare, l'articolo 46 della legge prevede l'erogazione di un contributo destinato a coprire le spese di consulenza tecnica sostenute dalle associazioni di produttori per la predisposizione di un disciplinare di produzione. Il decreto sopra menzionato riguarda, dunque, adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici economici e definisce le modalità di concessione del contributo. Il Ministero ha emanato un successivo bando che specifica le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

- **Decreto interministeriale del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 19 gennaio 2024, n. 43 recante “Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento”.**

In attuazione dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, Il decreto è finalizzato al rafforzamento patrimoniale delle micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria, attraverso un incremento del contributo previsto dalla misura agevolativa "Nuova Sabatini" per le imprese che attuino processi di capitalizzazione mediante sottoscrizione e versamento di un aumento di capitale sociale. Il provvedimento disciplina i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al contributo, nonché gli obblighi in capo ai beneficiari, le cause di revoca e le modalità di erogazione delle agevolazioni. L'istanza per l'ottenimento dell'incentivo deve essere presentata secondo modelli predefiniti dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, allegando dichiarazioni sostitutive attestanti la delibera e il versamento dell'aumento di capitale.

- **Legge 8 agosto 2024, n. 115 recante “Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico”.**

La legge, che ha convertito il Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, estende l'obbligo di notifica precedentemente previsto per i materiali, con il Codice doganale n. 7204, ai materiali con i Codici doganali nn. 7404, 7602 e 7902. A seguito delle modifiche intervenute, la procedura di notifica a carico delle imprese può così essere descritta: le imprese che intendono esportare rottami metallici al di fuori dell'Unione Europea devono, almeno 60 giorni prima della data presunta di esportazione, notificare ai Ministeri competenti un modulo. Il suddetto modulo di notifica è reperibile online sul sito del Ministero e deve essere redatto in duplice copia (.pdf firmato digitalmente ed *Excel*) ed inviato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

- **Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 115, recante “Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico”.**

Il Decreto introduce, all'articolo 5, la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici concernenti la trasformazione di materie prime critiche strategiche, attribuendo all'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti, individuata quale punto unico di contatto, la competenza esclusiva in materia di ricezione, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni medesime. Le imprese richiedenti, ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo, sono tenute a presentare istanza al punto unico di contatto, adempiendo agli obblighi documentali e procedurali previsti dalla normativa vigente. L'Unità di missione, espletata l'attività istruttoria, procede al rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti. L'istanza di autorizzazione, riconducibile alla categoria delle attività amministrative standard relative alla trasmissione alla pubblica amministrazione, comporta per le imprese un onere amministrativo quantificabile in € 30,00, quale costo medio dell'adempimento richiesto, derivante dall'obbligo di predisposizione, trasmissione e gestione della documentazione necessaria, con implicazioni in termini di tempi e risorse impiegate.

- **Decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48 recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della Direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2018, che modifica il Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche”.**

Il Decreto introduce una semplificazione inerente alla costruzione/modifica di condutture di energia elettrica e tubazioni metalliche sotterrate rientrante nell'ambito del Progetto Semplificazione previsto nel PNRR. La posa delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, erano soggette al rilascio di un nulla osta, preventivo, ai sensi dell'articolo 56 (*ex* articolo 95) del Decreto legislativo n. 259/03 da parte degli Ispettorati territoriali competenti per territorio del Ministero delle imprese e del Made in Italy, ad eccezione delle condutture di energia a cavo cordato, di quelle necessarie per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e delle tubazioni metalliche sotterrate prive di protezione catodica attiva. L'attuale semplificazione, oggetto dell'Allegato 3, prevede che per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, e delle tubazioni metalliche sotterrate il nulla osta del Ministero è sostituito da una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato e sottoscritta dai soggetti interessati da cui si deve evidenziare la presenza o meno di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. Pertanto si è eliminato ogni vincolo burocratico, rendendo più efficiente ed efficace l'azione della pubblica amministrazione riducendo i tempi e i costi sia per le imprese che per i cittadini, senza compromettere l'azione di verifica e di esame da parte degli Ispettorati territoriali competenti per territorio sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale delle linee elettriche e tubazioni metalliche sotterrate sulle reti pubbliche di comunicazione elettronica. senza far venir meno l'azione di controllo da parte del Ministero. Nel modello inerente all'eliminazione degli oneri, il costo vivo pari a € 109,00 deriva dal rapporto tra la somma introitata per l'attività di rilascio dei nulla osta nell'anno 2023, pari a €

294.322,00 e il numero totale di istanze ricevute pari a 2704. Nel modello inerente all'introduzione degli oneri, il "costo totale di attività", sensibilmente diminuito, testimonia l'effetto della riduzione dei costi a carico delle imprese. Il costo vivo è stato calcolato effettuando una stima dei compensi dovuti al Ministero, ai sensi del D.M. del 15/02/2006, per effettuare l'attività di vigilanza e controllo, ai sensi del comma 7 dell'articolo 56. Nel modello di bilancio, all'obbligo informativo n. 2 (dichiarazioni asseverate da tecnico abilitato) il dato corrispondente alla popolazione/imprese interessate, pari a 947 deriva dall'applicazione del comma 4 del predetto articolo 56 in considerazione che la Direzione generale ha programmato per l'anno in corso un controllo su un campione pari al 35% dei lavori di costruzione di condutture di energia elettrica/tubazioni metalliche sotterrate di cui alle dichiarazioni asseverate presentate; in tal caso si è preso come riferimento il dato relativo alle istanze di nulla osta presentate nell'anno 2023.

Tenuto conto di quanto esposto il saldo di bilancio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy risulta pari a € – 1.753.231,00 (oneri eliminati).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha segnalato i seguenti provvedimenti:

- **Decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 marzo 2024, n. 28, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”.**

Nell’ambito del provvedimento normativo, l’articolo 2-*quinquies*, introdotto in fase di conversione, ha riconosciuto, per l’anno 2024, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane in favore dei lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale.

Nell’ambito del medesimo provvedimento normativo, l’articolo 4-*ter* ha introdotto incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale.

Si tratta di **adempimenti facoltativi, finalizzati ad ottenere benefici** e gli oneri informativi derivanti dall’applicazione della norma in esame **sono esclusi dal calcolo del saldo di bilancio**. Il Ministero ritiene inoltre che, essendo ancora in corso di adozione il decreto ministeriale attuativo delle misure, delle stime più significative per il calcolo degli oneri informativi posti in capo ai cittadini possano essere fatte per il prossimo anno.

- **Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.**

Nell’ambito del provvedimento normativo, l’articolo 29 modifica ed integra disposizioni riguardanti la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare, con particolare attenzione agli obblighi di documentazione e trasparenza per i datori di lavoro, le imprese e i lavoratori autonomi.

Gli oneri informativi previsti dalla disposizione si concretizzano nell’attività di compilazione del modulo di autocertificazione predisposto all’interno del portale informatico rilasciato da Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Il Ministero precisa che, comunque, il possesso della patente a crediti per poter operare nei suddetti cantieri temporanei o mobili rimane comunque alternativo al possesso della certificazione Società Organismi di attestazione (SOA) di terzo livello.

Nell’ambito del medesimo provvedimento normativo, l’articolo 30 introduce misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo, con un *focus* particolare sul miglioramento dell’attuazione delle politiche per la regolarizzazione del lavoro sommerso e il rafforzamento dell’efficienza nella riscossione dei contributi previdenziali.

Il Ministero ritiene si tratti di **adempimenti facoltativi, finalizzati ad ottenere il beneficio di ridurre il contenzioso in materia contributiva**, e quindi che gli oneri informativi derivanti dall'applicazione della norma in esame siano **esclusi dal calcolo del saldo di bilancio**.

- **Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della Legge 23 marzo 2023, n. 33”.**

L'articolo 34 del provvedimento disciplina la nuova prestazione universale, quale prestazione graduata subordinata al bisogno assistenziale della persona anziana non autosufficiente e finalizzata a promuovere il potenziamento progressivo delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e della autonomia personale.

Il Ministero ritiene si tratti di un **adempimento facoltativo, finalizzato ad ottenere un beneficio** e, pertanto, che gli oneri informativi derivanti dall'applicazione della norma in esame **siano esclusi dal calcolo del saldo di bilancio**. Ritiene inoltre che, attesa l'entrata in vigore della misura a partire dal 1° gennaio 2025, delle stime più significative per il calcolo degli oneri informativi posti in capo ai cittadini possano essere fatte per il prossimo anno.

- **Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.**

Nell'ambito della riforma della politica di coesione inserita nella revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali, sono state introdotte norme per sostenere l'autoimpiego e promuovere l'occupazione di giovani e donne.

Il Ministero ritiene si tratti di un **adempimento facoltativo, finalizzato ad ottenere un beneficio** e, pertanto, che gli oneri informativi derivanti dall'applicazione della norma in esame **siano esclusi dal calcolo del saldo di bilancio**. Ritiene inoltre che, essendo ancora in corso di adozione i decreti ministeriali attuativi delle misure descritte, delle stime più significative per il calcolo degli oneri informativi posti in capo ai cittadini possano essere fatte per il prossimo anno.

- **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 3 giugno 2024 concernente la definizione delle modalità per la redazione del “Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti”, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto legislativo n. 198/2006.**

La vigente normativa stabilisce che le imprese con oltre 50 dipendenti redigano ogni due anni un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, contenente specifiche indicazioni relative, ad esempio, al numero dei lavoratori occupati (distinti per genere, tipologia contrattuale

e qualifica), alle differenze retributive di genere, anche alla luce delle eventuali componenti accessorie corrisposte ed alle misure di tipo conciliativo adottate in azienda. Il rapporto deve essere trasmesso per il tramite di una piattaforma predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il citato decreto ha sostituito il Decreto interministeriale del 29 marzo 2022, operando una semplificazione nella compilazione del rapporto biennale.

In base a tale semplificazione, il Ministero ha calcolato la diminuzione dell'onere complessivo.

- **Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.**

L’articolo 2-*bis* del decreto introduce diversi trattamenti di sostegno al reddito.

Il comma 2, invece, prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili, possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.

In aggiunta, il comma 5 mira ad estendere, per il 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44, comma 11-*bis*, del Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell’articolo 27 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, con i Decreti del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 17 aprile 2023 e del 11 settembre 2023.

Trattandosi di **adempimenti facoltativi, finalizzati ad ottenere un beneficio**, il Ministero considera che gli oneri informativi derivanti dall’applicazione delle norme in esame siano comunque **esclusi dal calcolo del saldo di bilancio**.

- **Decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112 recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”.**

L’articolo 10-*bis*, comma 1, del richiamato provvedimento normativo ha esteso la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai condannati con affidamento in prova al servizio sociale ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2-*bis*, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il Ministero ritiene che l'adempimento sia da considerare a **basso impatto** per il numero limitato di soggetti e il costo inferiore a € 100,00.

- **Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”.**

In particolare, l'articolo 9 ha esteso all'anno scolastico/accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, di cui all'art. 18 del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, prevista originariamente per il solo anno scolastico/accademico 2023-2024.

Al riguardo, il Ministero evidenzia che la norma non introduce un nuovo onere informativo ma estende, anche per l'anno scolastico/accademico 2024-2025 **un onere già previsto**.

In questa ipotesi, pertanto, i soggetti assicuranti, per effetto della disposizione normativa in esame, **non devono effettuare alcun adempimento**.

- **Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”.**

Gli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame apportano modifiche alla procedura di ingresso del lavoratore straniero modificando, per lo più, disposizioni già vigenti nel senso di sostituire la presentazione di documenti o la presenza fisica del lavoratore presso i centri per l'impiego con la trasmissione della richiesta documentazione per via telematica.

Tale disposizione, pertanto, modifica preesistenti obblighi informativi, semplificando e digitalizzando il procedimento amministrativo e, pertanto, eliminando taluni oneri informativi.

Il Ministero ritiene si tratti di un **adempimento facoltativo, finalizzato ad ottenere il beneficio dell'ingresso sul territorio di un lavoratore straniero** e che gli oneri informativi derivanti dall'applicazione delle norme in esame siano comunque **esclusi dal calcolo del saldo di bilancio**.

- **Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.**

L'articolo 2 del richiamato provvedimento normativo introduce un'ipotesi straordinaria di integrazione al reddito in favore dei lavoratori del settore tessile, della pelletteria,

dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché delle attività come identificate dai codici delle Attività Economiche (ATECO) individuati dal medesimo decreto.

Trattandosi di **adempimento facoltativo, finalizzato ad ottenere un beneficio**, si ritiene che gli oneri informativi derivanti dall'applicazione delle norme in esame **siano esclusi dal calcolo del saldo di bilancio**.

- **Decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 gennaio 2025, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di giustizia”.**

L'articolo 9 del richiamato Decreto-legge ha inserito i condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo tra i beneficiari della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti della dotazione del Fondo stesso.

Il Ministero ritiene che l'adempimento sia da considerare a **basso impatto** per il numero limitato di soggetti e il costo inferiore a € 100,00.

- **Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”.**

Il provvedimento in esame introduce diverse disposizioni normative introduttive di obblighi informativi per ottenere l'uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei.

Trattandosi di **adempimento facoltativo, finalizzato ad ottenere un beneficio**, si ritiene che gli oneri informativi derivanti dall'applicazione delle norme in esame **siano esclusi dal calcolo del saldo di bilancio**. Il Ministero, peraltro, ritiene che gli obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro, essendo applicabili a partire dalla data di pubblicazione di circolare INL, **debbono essere contabilizzati nell'anno 2025**.

L'articolo 7 introduce un nuovo comma 937-*bis* all'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), prevedendo la sospensione dei termini relativi agli adempimenti fiscali in favore del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenni ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale.

Il Ministero ritiene si tratti di un **adempimento facoltativo, finalizzato ad ottenere un beneficio** e, pertanto, che gli oneri informativi derivanti dall'applicazione della norma in esame **siano esclusi dal calcolo del saldo di bilancio**. Ritiene inoltre che, attesa la recente entrata in vigore della norma e l'assenza di circolari o un messaggio applicativi del beneficio, delle stime più significative per il calcolo degli oneri informativi posti in capo ai cittadini possano essere fatte per il prossimo anno.

Il Ministero ha inviato anche le tabelle con la quantificazione degli oneri, dalle quali emerge un saldo negativo (oneri eliminati). Tuttavia, non sono presenti le tabelle per ciascuno dei provvedimenti sopra elencati.

Inoltre, è stato richiesto un chiarimenti sullo

- **Schema di Decreto legislativo, recante Attuazione della Direttiva (UE) n. 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 9 marzo 2022 che modifica la Direttiva n. 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro" (D. Lgs. 4 settembre 2024, n. 135).**

Il provvedimento non è presente nella relazione del Ministero ma ne è pervenuta la relazione AIR dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della PCM.

Dalla relazione AIR emergono oneri informativi a carico dei datori di lavoro, dovuti all'introduzione della previsione di specifiche informazioni che il datore di lavoro deve fornire all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni per Lavoro (INAIL), dal momento che anche i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione andrebbero iscritti nel registro degli esposti ex art. 243 del Decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il Ministero ha risposto indicando che il D. Lgs. n. 135/2024, di recepimento della Direttiva (UE) n. 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 9 marzo 2022 che modifica la Direttiva n. 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro, ha apportato delle modifiche al D. Lgs. n. 81/2008 introducendo nuovi agenti cancerogeni in aggiunta rispetto a quelli già individuati dalla normativa previgente. Alla luce di ciò, il Ministero rileva che la novella legislativa ha esteso l'oggetto di un obbligo di comunicazione che, in realtà, era già previsto dall'ordinamento e, pertanto, ha ritenuto di non inserirlo in bilancio in quanto non introduce un nuovo onere.

Con riferimento a questo ultimo provvedimento si rileva, inoltre, che **Confindustria** ha segnalato che gli oneri introdotti riguardano l'estensione del "Registro di esposizione e cartelle sanitarie" (art. 243 del D. Lgs. n. 81/08) anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.

In proposito, evidenzia che le previsioni sono poco chiare, rendendo così l'onere indefinito ed incerto e che sarebbe necessario armonizzare le previsioni del D. Lgs. n. 81/08 in materia.

Infatti, il citato articolo 243 del D. Lgs. n. 81/08 fa riferimento a diverse sostanze:

- al comma 1, si prevede che nel registro in cui sono iscritti i lavoratori sia riportato, tra l'altro, l'agente cancerogeno, o mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzato;
- al comma 8, sempre inerente al registro, fa riferimento, invece, ai soli agenti cancerogeni e alle sostanze tossiche per la riproduzione;
- al comma 9, è previsto che i modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal Decreto n. 155/2007 ("Regolamento attuativo dell'art. 70, comma 9, del D. Lgs. n. 626/1994; registri e cartelle sanitarie

dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni”). Tale decreto, tuttora vigente, non è stato aggiornato alla novella legislativa e, oltre a far esclusivo riferimento agli agenti cancerogeni, disciplina la tenuta del registro in modalità cartacea.

Per contro, la Circolare INAIL (n. 43 del 12 ottobre 2017), mai menzionata dal decreto, fornisce indicazioni inerenti alle modalità telematiche (le uniche di fatto oggi utilizzabili) di trasmissione e aggiornamento del registro di esposizione in riferimento ai soli agenti cancerogeni e mutageni.

Ciononostante, **Confindustria** segnala che attualmente è comunque possibile caricare sul registro telematico previsto dall’INAIL, anche gli esposti a sostanze tossiche per la riproduzione, inserendoli nella sezione sostanze cancerogene; tuttavia, ritiene che, alla luce delle suddette incongruenze sia necessario che vengano forniti chiarimenti sull’oggetto del registro di esposizione e sulle modalità operative di tenuta e trasmissione, al fine di rendere chiari e certi gli oneri.

Tenuto conto di quanto esposto, non è al momento possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ove, a seguito della pubblicazione di questa relazione come da art. 8 comma 2-*bis* della L. n. 180 del 2011, dovessero pervenire ulteriori contributi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, se ne darà evidenza in una nota di aggiornamento.

4. Conclusioni

Il quadro complessivo dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della Legge n. 180 del 2011 evidenzia, come per gli anni precedenti, che anche per l'anno 2024, alla data del 31 marzo 2025, non è possibile predisporre una relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati con riferimento a ciascuna amministrazione in quanto le relazioni di bilancio inviate dalle amministrazioni, in alcuni casi anche per la carenza di specifiche professionalità necessarie per la complessa attività di misurazione¹⁶, sono risultate a volte incomplete.

È invece da rimarcare positivamente che tutte le Amministrazioni hanno dato riscontro al DFP con una nota sul bilancio degli oneri.

Le verifiche svolte dal Dipartimento della funzione pubblica hanno riscontrato, in linea generale, la capacità delle amministrazioni di individuare, e quantificare, gli oneri introdotti ed eliminati nell'ambito della propria attività normativa, grazie anche alla conoscenza generalizzata delle Linee guida che continuano ad essere un efficace ausilio all'elaborazione delle stime. Si sottolinea l'attenzione delle amministrazioni per la tematica nonché la cura crescente nella comprensione di aspetti non trattati in precedenza.

Tuttavia, nel riscontrare la complessiva adeguatezza della risposta da parte delle amministrazioni, a tutt'oggi permangono:

- un approccio alla quantificazione degli oneri solo a valle della predisposizione degli atti normativi e non come una risorsa per migliorare qualità della regolazione;
- delle difficoltà nel quantificare gli oneri e anche nel dare evidenza ai risparmi connessi ai provvedimenti adottati.

In tal senso non aiuta l'attuale impostazione data dalla L. n. 180/2011 che può generare “confusione” con le disposizioni dell'articolo 7 e quelle dell'articolo 8, finalizzate ad assicurare la trasparenza e la riduzione degli adempimenti, ma che implicano di fatto un doppio onere per la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, alcune tipologie di provvedimenti (i regolamenti ministeriali e interministeriali, ad esempio) rientrano nell'ambito di applicazione di entrambe le norme, ma in un caso è richiesta la mera elencazione degli oneri modificati (in aumento o in diminuzione) e nell'altro, invece, è richiesta una quantificazione dei nuovi obblighi.

D'altro canto, considerata invece l'importanza crescente assunta dal *regulatory budget* nel panorama delle esperienze internazionali di *better regulation*, appare ancor più rilevante disporre di strumenti efficaci per prevenire il proliferare di nuovi oneri.

A quattordici anni dalla emanazione della L. n. 180/2011 (Statuto delle imprese), si ritiene maturo il tempo di una modifica normativa finalizzata ad individuare un correttivo necessario per rendere il bilancio degli oneri più efficace ed utile per la competitività del Paese, nonché rendere conto a cittadini e imprese degli eventuali oneri introdotti dai nuovi provvedimenti e che tenga in considerazione i seguenti elementi:

¹⁶ Cfr. Garofoli R. e Mattarella B. G. (2025). *Governare le fragilità*. Milano: Mondadori.

1. un coordinamento efficace tra le disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 dello Statuto delle imprese al fine di concentrare l'attività del calcolo degli oneri in un unico canale che superi le differenze di mappatura fra art. 7 e art. 8 e prescriva alle Amministrazioni di provvedere alla redazione del bilancio degli oneri convogliando tutti i provvedimenti in un unico momento e con la medesima modalità, includendo tutte le informazioni necessarie. Procedendo in tal senso si potrà porre maggiore attenzione alle c.d. "filieri dei provvedimenti", evitando che i provvedimenti attuativi di norme rilevanti in termini di oneri introdotti ed eliminati "sfuggano" al bilancio degli oneri, ove l'attuazione di disposizioni di legge venga rinviata all'adozione di ulteriori provvedimenti normativi e/o di atti amministrativi a carattere generale, con termini di adozione che si collocano in un orizzonte pluriennale;
2. l'introduzione nella norma della realizzazione e utilizzo obbligatorio di piattaforme digitali per passare ad un sistema di determinazione e rilevazione degli oneri che sia digitalizzato e consenta di contrassegnare i provvedimenti che introducono o eliminano oneri fin dalla fase della loro pubblicazione (ad esempio sulla piattaforma "*Normattiva*"), per effettuare in maniera automatizzata la rilevazione dei provvedimenti, l'individuazione dei destinatari e, quindi, il relativo calcolo degli oneri;
3. la possibilità, a seguito di quanto espresso nel punto precedente, di dare una maggiore evidenza degli oneri imposti a cittadini e imprese, sia per singola amministrazione che nel complesso, in modo da disporre di una lettura che sia orientata al destinatario della norma (nelle varie tipologie: cittadini, imprese per codice ATECO o altra classificazione in uso) e non solo al suo produttore.